



NEWS LETTER N. 13

Roma 23 luglio 2013

Seminario sulla riforma costituzionale - con la partecipazione del Difensore Civico sul tema "Il bilanciamento dei poteri"

Care/i cittadine/i,

ho avuto l'onore di essere invitato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma - La Sapienza e dall'Associazione "Salviamo la Costituzione" a dare un contributo al Seminario del 23 luglio sulla riforma costituzionale, di cui il Parlamento si sta occupando.

Reduce da un Seminario tenutosi il 12 giugno 2013 in Portogallo, organizzato dal Ceisal- Centro Unesco di indagini sull'America Latina e dall'Università Fernando Pessoa di Oporto, ove ho svolto una Relazione sul tema della Difesa Civica nel suo rapporto con il principio della divisione dei poteri, ho richiamato l'attenzione dei Seminaristi, tutti noti Docenti di Diritto Costituzionale, (come il Prof. Alessandro Pace, Adele Anzon, Umberto Allegretti, Gaetano Azzariti, Franco Bassanini, Francesco Bilancia, Antonio Caputo, Augusto Cerri, Enzo Cheli, Pietro Ciarlo, Mario Dogliani, Mario Esposito, Gianni Ferrara, Massimo Luciani, Michela Manetti, Cesare Pinelli, Giuseppe Ugo Rescigno, Paolo Ridola, Massimo Siclari, Federico Sorrentino) sul problema del bilanciamento dei Poteri, con riguardo a quello che la dottrina romanistica, richiamando l'insegnamento di Cicerone sulla natura ad un tempo rivoluzionaria e stabilizzatrice del Tribunato della Plebe ("senza Tribunato non c'è Repubblica", egli scrive ne "De Legibus"), ma anche più di recente di Machiavelli e Rousseau (che ne "Du Contrat social", riferendosi al Tribuno della Plebe, dotato di particolari funzioni interdittive finalizzate a proteggere i cittadini più deboli contro il sopruso, definisce lo stesso come Alto magistrato che "nulla può fare tutto potendo vietare e impedire") ha indicato come "potere negativo".

Potere che realizza di per sé, contrastando istituzionalmente e nell'interesse generale, abuso ed ingiustizia e rappresentando bisogni e diritti dei più deboli ed indifesi, un efficace bilanciamento e un contrappeso con gli Organi pubblici che detengono i poteri "positivi" (Parlamento, Governo, Amministrazioni), fermo restando l'intervento del Giudice, quando ne ricorrano le condizioni.

In tal modo può meglio esprimersi il principio di sovranità popolare dettato dall'art.1: "La sovranità appartiene al popolo".

È, per altro profilo, quanto da ultimo scrive il Prof. Salvatore Settis nel volume "Azione popolare" quale mezzo per realizzare la garanzia dei diritti fondamentali e strumento di controllo, dal basso, del Potere, difendendo e proteggendo beni comuni.

È una possibilità di dare forma e sostanza alla democrazia rappresentativa in un'ottica partecipativa.

In tale proiezione, la difesa dell'impianto della Costituzione repubblicana e della sua seconda parte, può assumere concretezza, attraverso lo strumento della partecipazione, intesa a determinarne l'attuazione (e non già la sola speranza o attesa) dei principi e dei diritti enunciati nella prima parte.

Il pensiero costituzionale italiano potrebbe approfondire tale tematica, che ben potrebbe portare all'appropriazione in senso concreto, da parte dei cittadini, della Costituzione repubblicana e sul punto ho ricordato quanto scriveva La Pira, Mortati e, dopo la vicenda dell'Assemblea Costituente, Arturo Carlo Jemolo, circa l'utilità, se non anche, la necessità, di dare forma in Italia ad una istituzione affine al Tribunato, quale mezzo per il bilanciamento tra poteri costituiti e diritti dei cittadini.

D'altronde Costantino Mortati, padre costituente come Giorgio La Pira, affermò che "nessuna delle condizioni necessarie a consentire l'esercizio della sovranità popolare, pure solennemente affermato dall'art. 1 della Costituzione, si realizza in Italia, con la conseguenza che il regime di poliarchia effettivamente vigente viene a realizzare una forma di sovranità del Parlamento" (Commentario alla Costituzione, Bologna 1975, 23 ss.). E Jemolo, a tale scopo, propose nel 1965, l'opportunità di istituire un Commissario del Popolo, da configurare come emanazione diretta della sovranità popolare (Rivista studi parlamentari, 1965, 19, pp. 89 ss.).

Non a caso in Francia una legge costituzionale, nel 2007 ha dato forma al Défenseur des Droits e in Spagna una legge costituzionale del 1981 (n. 3/1981) individuò nel Defensor del Pueblo l'alto Commissario del Parlamento, designato per la difesa (che non può essere unicamente giurisdizionale) dei diritti fondamentali della Carta Costituzionale e quale Supervisore delle attività delle Pubbliche Amministrazioni (secondo il modello dell'Authority).

Al medesimo, come al Defensor del Pueblo argentino, ma anche all'Ombudsman danese, è dato il potere di impugnare preventivamente dinanzi alla Corte Costituzionale, prima che abbiano attuazione, atti normativi di cui Egli assuma il contrasto con diritti e principi fondamentali della Costituzione.

La questione si inserisce anche nell'odierno dibattito sulla riforma costituzionale e sulla forma di governo, in particolare; ma anche sulla questione della lamentata violazione/elusione dell'art.138 Cost. che regola il provvedimento di revisione costituzionale, giacché la "sovranità popolare" stessa, può rischiare di essere obliterata attraverso procedure che ignorino il popolo sovrano.

Quando nel 1956 entrò in funzione la Corte Costituzionale, pur prevista dalla Costituzione del 1948. in un famoso articolo pubblicato dalla Rivista Il Ponte, Piero Calamandrei scrisse: "La Costituzione si è mossa".

Anche oggi si tratta di farla muovere, e vivere, nella coscienza, ma anche nella vita dei cittadini italiani, attraverso un processo riappropriativo che ne sostanzia l'utilità generale, penso anche alla reviviscenza dell'actio popularis, quale strumento per la difesa di beni e valori comuni e al Difensore Civico, quale strumento di garanzia concreta del diritto ad una buona amministrazione, secondo l'impostazione spagnola, o anche francese o scandinava.

Che anche l'Italia come gli altri 27 Paesi dell'Unione, ivi compresa la "new entry" Croazia, si doti di una Difesa Civica strutturata sull'intero territorio, a partire da quelli regionali che ne sostanziano la funzione prima di "giustizia non giurisdizionale di prossimità", in ottica sanamente federale, è più di un auspicio. Ma è anche un invito rivolto ai cittadini, inteso a far sì che agli stessi sia possibile attingere a piene mani ad una funzione, la Difesa Civica, capace di intervenire efficacemente, prevenire conflitti giurisdizionali, migliorare il rapporto tra cittadini e Istituzioni e grado di fiducia dei cittadini in queste ultime, sottoporre a "controllo" istituzionale, dal basso il Potere, perché possa realizzarsi concretamente il diritto ad una buona amministrazione nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone, in primo luogo dei più deboli e indifesi, anziani, malati cronici, persone con disabilità, lavoratori in condizione di precarietà, non occupati, cittadini che vivono in ambienti inquinati, poveri; ad un tempo consentendo e promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, cominciando dai Comuni di residenza.

Con questa riflessione e nella speranza di ricevere Vostri commenti e di conoscere il Vostro punto di vista, cordialmente Vi saluto.

Il Difensore civico

Avv. Antonio Caputo